



SENT. 12/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati

Antonio	BUCCARELLI	Presidente
Ida	CONTINO	Consigliere relatore
Roberto	RIZZI	Consigliere
Nicola	RUGGIERO	Consigliere
Ilaria Annamaria	CHESTA	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio sull'appello in materia di pensioni iscritto al n. 58596 del registro di segreteria, proposto da:

- **OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Cosimo Lovelli (pec: lovelli.cosimo@cert.ordineavvocatipotenza.it)**

- **(Appellante)**

contro

- **INPS gestione dipendenti pubblici, in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentato e difeso e difeso dagli avvocati Sergio Preden (codice fiscale PRDSRG72L16H501O; posta elettronica certificata: avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (codice fiscale PTTNNL60E49D665K; posta**

elettronica certificata: avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it),

Giuseppina Giannico (codice fiscale GNNGPP70B67D883T; posta

elettronica certificata: avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it),

Lidia Carcavallo (codice fiscale CRCLDI68C66F839U; posta

elettronica certificata: avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it) ed

Antonietta Coretti (codice fiscale CRTNNT58D53L117B; posta

elettronica certificata: avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it),

come da procura speciale in calce all'atto di costituzione e presso gli

stessi elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria n.

29, negli uffici dell'Avvocatura centrale dell'Istituto.

(Appellati)

avverso

la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia n.

445/2020, pubblicata il 15.12.2020

Visti gli atti del giudizio.

Uditi, nella pubblica udienza del 21 novembre 2023, con l'assistenza

del segretario, dott.ssa Alessandra Carcani il relatore cons. Ida

Contino, l'avv. Giulio Guarnacci in sostituzione e per delega dell'avv.

Cosimo Lovelli, per l'appellante, e l'avv. Giannico Giuseppina per

l'INPS.

FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Sezione giurisdizionale della

Corte dei conti per la Regione Puglia ha dichiarato inammissibile il

ricorso proposto da OMISSIS volto a ottenere il riconoscimento dei

benefici previsti dall'art. 13, comma 8, della legge 257/1992, per

l'avvenuta esposizione alle polveri di amianto durante lo svolgimento della propria prestazione lavorativa.

Nello specifico, il giudice territoriale, dopo aver richiamato, in via preliminare, l'art. 153, comma 1 lettera b cgc, e aver precisato che la “ *manca* *za della* *previa* *pronuncia* *amministrativa* *costituisce, in* *materia pensionistica, questione pregiudiziale processuale fondante (* *cfr* *Cass. S.U. n. 26019/2008; C. conti Sez. Giurisd. Lombardia 28.3.2018 n. 72 ed è dunque rilevabile d'ufficio*” (pag. 5 della sentenza appellata), ha ritenuto che il ricorrente non avesse fornito alcuna prova di aver trasmesso all'Inail il curriculum lavorativo. Ciò rilevato, ha evidenziato, in primo luogo, che l'INAIL non aveva potuto pronunciarsi sulla esposizione del lavoratore all'amianto; e, in secondo luogo, che il ricorrente del tutto impropriamente aveva presentato il ricorso al giudice contabile con l'intento di supplire all'assenza della prescritta obbligatoria certificazione dell'INAIL, assenza tuttavia imputabile solo alla sua condotta.

Atteso, dunque, il mancato espletamento della necessaria fase amministrativa, finalizzata al rilascio dell'autorizzazione INAIL, il giudice ha dichiarato inammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 153 cgc.

2. Il Sig. OMISSIS, con il patrocinio dell'avv. Cosimo Lovelli ha impugnato la decisione dolendosi della dichiarata inammissibilità del ricorso.

In proposito, con un primo motivo di censura, ha eccepito di aver presentato, prima della instaurazione del giudizio, un atto di diffida all'INPS che eliderebbe in radice la presunta violazione dell'art. 153,

comma 1, lettera b, cgc.

Con un secondo motivo ha altresì opposto che l'accertamento dell'INAIL sulla esposizione del lavoratore all'amianto non riveste carattere pregiudiziale e vincolante nel giudizio innanzi alla Corte dei conti. A supporto di quanto dedotto ha richiamato la sentenza n. 436/2013 della III Sezione d'appello che, a dire dell'appellante attribuirebbe al giudice delle pensioni ogni valutazione circa la sussistenza del presupposto di fatto per il riconoscimento del diritto al beneficio previdenziale in esame.

3. Con memoria dell'11 ottobre 2023, si è costituito l'Inps confermando le considerazioni argomentative esposte nella statuizione gravata e ribadendo, nello specifico, che in assenza della corretta instaurazione e definizione del procedimento amministrativo volto ad ottenere la certificazione INAIL, il procedimento instaurato presso l'INPS non ha modo di concludersi. Né secondo l'ente previdenziale avrebbe alcun rilievo la giurisprudenza richiamata dall'appellante, che riguarda l'accertamento, nel merito, del presupposto richiesto. Nel caso di specie, invece, si tratterebbe di verificare, in rito, la corretta instaurazione del procedimento giurisdizionale e, nella specie, se esso sia ammissibile o meno in quanto preceduto da un valido ed utile procedimento amministrativo.

4. All'odierna udienza, le parti ribadivano le conclusioni rispettivamente rassegnate in atti chiedendone l'accoglimento

Diritto

I. L'atto di appello mira alla riforma della sentenza n. 445/2020 con la

quale la Sezione giurisdizionale per la regione Puglia ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal sig. OMISSIS in ragione dell'art. 153, comma 1, lettera b), cgc in mancanza della pregiudiziale pronuncia amministrativa sul diritto del ricorrente di ottenere i benefici pensionistici per l'esposizione all'amianto, e, nello specifico, per il mancato espletamento della necessaria fase amministrativa finalizzata al rilascio della certificazione INAIL.

II. Attesa la natura della statuizione appellata e delle censure formulate in atto di appello, si ritiene necessario, in via preliminare, richiamare il procedimento amministrativo che il legislatore ha previsto per il riconoscimento dei benefici pensionistici di cui all'art. 13, comma 8, della l. 257/1992), come articolato dall'art. 3 del decreto 27/10/2004 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (decreto adottato in attuazione all'art. 47 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269).

Ebbene, in primo luogo, l'art. 3 citato subordina la presentazione della domanda pensionistica (all'INPS) al preventivo espletamento di un sub procedimento volto a ottenere il rilascio del certificato di esposizione all'amianto da parte dell'INAIL.

Al secondo comma dell'art. 3 summenzionato, infatti, è previsto che *“la domanda di certificazione dell'esposizione all'amianto... deve essere presentata alla sede INAIL entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (15 giugno 2005), pena di decadenza dal diritto ai benefici pensionistici...”* (comma 2).

Una volta ottenuta la certificazione dell'INAIL, il lavoratore può presentare la domanda di pensione all'INPS (comma 10).

Non solo; anche il sub procedimento previsto dal comma 2, a sua volta, è condizionato da un'ulteriore fase sub-procedimentale che deve essere attivata sempre dal pensionato.

Al comma 3, infatti, è previsto che *“l'avvio del procedimento di accertamento dell'INAIL è subordinato alla presentazione da parte del lavoratore interessato, del curriculum lavorativo rilasciato dal datore di lavoro dal quale risulti l'adibizione, in modo diretto e abituale, a una delle attività lavorative di cui al medesimo art. 2, comma 2, comportanti l'esposizione all'amianto”*.

Pertanto, l'espletamento di tale ultimo sub-procedimento, volto appunto all'acquisizione dei *curricula* lavorativi, è talmente necessario e indispensabile ai fini del rilascio della certificazione INAIL che al comma 4 è prevista una fase contenziosa relativa proprio al *rilascio* o al *contenuto* dei *curricula*, da svolgersi innanzi alla competente Direzione Provinciali del lavoro.

Ciò posto, si procede all'esame del gravame proposto dal OMISSIS.

Con un primo motivo, l'appellante ha censurato la sentenza evidenziando, che l'atto di diffida all'INPS escluderebbe la presunta violazione dell'art. 153, comma 1, lettera b, cgc.

La censura è infondata.

L'art. 153, comma 1 lettera b) del cgc disciplina la sequenza delle risposte istituzionali alle istanze pensionistiche stabilendo che l'intervento del giudice delle pensioni, pur indubbiamente abilitato a una cognizione piena del rapporto pensionistico, debba essere successiva rispetto all'intervento o al prolungato silenzio

dell'Amministrazione cui fa capo la titolarità e la gestione del procedimento di accertamento del diritto a pensione (in termini simili cfr. Sez. III App. sentt.123/2020 e 260/2019). La disposizione in esame, dunque, a tutela dei principi della "*riserva amministrativa*" e della "*economia processuale*" attribuisce alla previa pronuncia amministrativa sulla pretesa pensionistica, cui appunto è subordinata l'ammissibilità del ricorso, la natura di presupposto processuale.

Ebbene, come eccepito dall'INPS nella memoria di costituzione al giudizio di primo grado, e non contestato dal ricorrente, non risulta che il sig. OMISSIS abbia presentato alcuna domanda amministrativa per ottenere il riconoscimento dei benefici per l' esposizione qualificata all'amianto. La necessità della domanda amministrativa nella fattispecie, peraltro, è indubbia ove si consideri che seppure il beneficio di cui si chiede l'applicazione è previsto dalla legge, poiché tale beneficio è ancorato a presupposti di fatto noti soltanto all'interessato, questi è tenuto a portarli a conoscenza dell'ente previdenziale. Invero a fronte dell'eccezione formulata dall'Ente previdenziale, il ricorrente ha controdedotto di aver notificato un atto formale di diffida, riproponendo tale circostanza anche in appello.

Ritiene questo Collegio, dunque, che nessun rilievo può attribuirsi a tale circostanza. La diffida ad adempiere, infatti, non è un atto che sostituisce la domanda che dà avvio al procedimento amministrativo; quanto piuttosto è uno strumento, posto a tutela del pensionato per acquisire l'equipollente silenzio rifiuto, e quindi per poter adire ai sensi dell'art. 153 cgc il giudice delle pensioni, ove vi sia un inadempimento

all'obbligo di provvedere una inerzia inescusabile da parte della p.a..

Non è pertanto revocabile che nella fattispecie non vi fossero le condizioni per notificare all'INPS l'atto di diffida, non avendo il pensionato presentato la necessaria presupposta domanda amministrativa.

Tanto premesso, il primo motivo d'appello non revoca la correttezza della statuizione decisoria appellata.

III. Seppure quanto sin qui rilevato abbia carattere assorbente, si procede alla disamina del secondo motivo d'appello anche in ragione del percorso motivazionale espresso nella sentenza territoriale, ove il giudice si sofferma a lungo sulla struttura dei sub-procedimenti amministrativi (rilascio del certificato INAIL e del curriculum lavorativo) per configurare la inammissibilità di cui all'art. 153 cgc in ragione del mancato espletamento da parte del OMISSIS della necessaria fase amministrativa finalizzata al rilascio della certificazione INAIL, prevista dalla legge ai fini dell'ottenimento dei benefici pensionistici (cfr pag. 10 sentenza appellata).

Ebbene, con il secondo motivo, l'appellante ha censurato proprio tale ultima statuizione ritenendo che l'accertamento dell'INAIL sulla esposizione del lavoratore all'amianto non rivestirebbe carattere pregiudiziale e vincolante nel giudizio innanzi alla Corte dei conti. A supporto di quanto dedotto, ha richiamato la sentenza n. 436/2013 della III Sezione d'appello che attribuirebbe al giudice delle pensioni ogni valutazione circa la sussistenza del presupposto di fatto per il riconoscimento del diritto al beneficio previdenziale in esame.

Ebbene, le argomentazioni formulate dall'appellante per motivare questo secondo motivo di censura, in astratto, sono pienamente condivise. E' indubbio, infatti, che seppure il legislatore abbia attribuito alla competenza dell'INAIL l'accertamento della prolungata esposizione all'amianto, nell'ipotesi in cui l'INAIL rimanga inerte, il pregiudizio che ne scaturisce, non può ricadere sul pensionato. Sicché, in questo caso, la Corte dei conti sicuramente può accertare la sussistenza del presupposto (esposizione qualificata all'amianto) per riconoscere i benefici pensionistici, purché tuttavia sia stata presentata apposita istanza all'Ente previdenziale (cfr. III Sez. d'Appello, sentenza n 377/2021); così come, il giudice contabile, che ha cognizione piena sul rapporto, può certamente discostarsi da quanto certificato dall'INAIL.

Epperò, la fattispecie all'esame riveste peculiarità tali da non potersi applicare tale rinomato principio giurisprudenziale, in primo luogo perché, si ribadisce, nessuna domanda è stata presentata all'Ente previdenziale; ma anche per le considerazioni che seguono, che si rendono necessarie in ragione di quanto argomentato nella sentenza di primo grado.

Emerge inequivocabilmente dall'iter procedimentale scandito nell'art. 3 del d.m. 27/10/2004 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, innanzi richiamato, che la presentazione all'INAIL del curriculum lavorativo rappresenta un onere in capo al lavoratore e costituisce altresì *“la condizione al verificarsi della quale è subordinato l'avvio del procedimento di accertamento e certificazione dell'esposizione da*

parte dell'INAIL"; esattamente in questi termini si esprime la circolare n. 90 INAIL del 29.12.2004, che conclude chiarendo che *"resta inteso che le domande prive di curricula non dovranno in alcun modo essere istruite"*.

Va ribadito che l'espletamento del sub procedimento volto all'acquisizione dei curricula è talmente necessario e indispensabile ai fini del rilascio della certificazione INAIL che al comma 4 dell'art. 3 citato è prevista una fase contenziosa relativa al rilascio e al contenuto da svolgersi innanzi alla competente Direzione Provinciale del lavoro. Ebbene, nella fattispecie è stato accertato dal giudice di prime cure, e non contestato nell'atto d'appello, che *"con dichiarazione avente a oggetto Curriculum lavorativo (art. 47, decreto legge 269/20003 e norme di attuazione), datata 13 marzo 2009..., la Direzione per il personale civile del ministero della difesa ha attestato che il signor OMISSIS, in servizio presso l'arsenale militare di Taranto (con la qualifica 00 8- collaboratore tecnico-generico ex 3 203- capo tecnico) non è stato adibito in modo diretto ed abituale ad attività lavorative previste dalle norme di attuazione dell'articolo 47 del decreto legge 269 del 2003"*(sentenza pag. 8). E' stato altresì accertato che il ricorrente non ha fornito la prova di aver trasmesso tale dichiarazione (avente a oggetto curriculum lavorativo ex art. 47 d.l. 269/2003), all'INAIL come previsto dal comma 3 dell'art. 3 in esame.

La mancata trasmissione del curriculum, dunque, ha precluso all'Istituto, per i motivi innanzi evidenziati, di intraprendere il procedimento di accertamento relativo alla esposizione qualificata

all'amianto.

E' pertanto evidente che i principi giurisprudenziali richiamati dall'appellante non possono trovare applicazione nella fattispecie ove si consideri che il OMISSIS volontariamente non ha avviato il procedimento amministrativo rimanendo inadempiente rispetto a un onere esplicitamente previsto dalla norma.

Correttamente dunque, il giudice di primo grado ha ritenuto che non trasmettendo il curriculum lavorativo, il OMISSIS ha precluso all'INAIL ogni possibile accertamento e quindi il rilascio della certificazione richiesta; e, senza presentare alcuna domanda all'INPS, ha rimesso direttamente la questione innanzi al giudice.

IV. Alla luce di quanto sin qui evidenziato, l'appello è infondato e deve essere rigettato. Si conferma, per l'effetto, la sentenza di primo grado. Ai sensi dell'art. 31 cgc si condanna l'appellante alla refusione delle spese processuali nei confronti della parte resistente che si liquidano in € 500,00

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale d'Appello definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza 445/2020 della Sezione giurisdizionale per la regione Puglia.

Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'Inps della somma di euro 500, oltre Iva e Cpa a titolo di spese ed onorari di difesa per il presente grado di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

	12	SENT. 12/2024	
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 novembre 2023.		
	Il giudice relatore	il presidente f.f.	
	Ida Contino	Antonio Buccarelli	
	Firmato digitalmente	Firmato digitalmente	
	Depositata in Segreteria il 11 GENNAIO 2024		
	P. La Dirigente (Dott.ssa Luciana Troccoli)		
	Firmato digitalmente		
	Il Funzionario Amministrativo		
	Dr.ssa Alessandra Carcani		
	DECRETO		
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del		
	decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196		
	DISPONE		
	che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al		
	comma 3 di detto articolo 52, nei confronti delle parti private.		
	il presidente f.f.		
	Antonio Buccarelli		
	Firmato digitalmente		
	Depositata in Segreteria il 11 GENNAIO 2024		
	P. La Dirigente (Dott.ssa Luciana Troccoli)		
	Firmato digitalmente		
	Il Funzionario Amministrativo		
	Dr.ssa Alessandra Carcani		

